



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberaazione n. 25 del 09.09.2009

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - [REDACTED] - Legale Rappresentante della [REDACTED]

L'anno 2009 addì nove del mese di settembre, in Bari, presso l'Ufficio di Segreteria, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Vox Elisabetta - Direzione Ufficio Reg. INAIL	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Regionale INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. Lavoro		X

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastroianni, Segretario redigente.

INSTITUTIONAL
RECORDS



- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Foggia;
- Vista la relazione istruttoria

Premesso che:

- Il Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED] [REDACTED], n. [REDACTED], in qualità di Presidente della [REDACTED] con sede in [REDACTED], iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane al n. [REDACTED] a far data dal 21.1.2003, chiedeva la revisione, per cancellazione del provvedimento di iscrizione della sua persona dagli elenchi INPS, in quanto solo socio rappresentante ma non prestatore d'opera della Cooperativa medesima;
- In data 27.11.2008, con nota n. 5524 del 4.12.2008, la CPA di Foggia, deliberava di *"non accogliere l'istanza di riesame del provvedimento di iscrizione IVS e malattia del Sig. [REDACTED], amministratore unico della [REDACTED] con la conseguente cancellazione ex tuc, in quanto verrebbero meno i presupposti normativi per l'iscrizione della società previsti dagli art. 2 e 3 della L. 443/85 e 133/97"*;
- In data 10.3.2009, il Sig. [REDACTED], in qualità di rappresentante della Società [REDACTED] di cui sopra, proponeva ricorso a questa Commissione per vedersi riconoscere il diritto alla cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi INPS in quanto non socio prestatore d'opera, ma solo rappresentante della Cooperativa, così come attestato dal Comune di [REDACTED] che lo identifica, a differenza degli altri soci "artigiani", **solo "rappresentante"**;
- In data 7.4.2009, con nota raccomandata n. 2635, l'Ufficio di Segreteria della CRA, chiedeva al Sig. [REDACTED], in qualità di amministratore unico della Soc. [REDACTED], ulteriore documentazione consistente in: 1) copia libro soci; 2) copia libro matricola; 3) copia verbale assemblea dei soci da cui si evinca se il ricorrente percepisca compenso a qualsiasi titolo; 4) qualsiasi documentazione idonea a supporto della richiesta;
- In data 27.4.2009, acquisita al protocollo generale in data 10.5.2009 con num. 5365, il sig. [REDACTED] trasmetteva la documentazione consistente in: 1) copia libro soci della [REDACTED]; 2) copia buste paga del sig. [REDACTED]; copia libro matricola;
- Dall'esame istruttorio degli atti in fascicolo, si riscontravano alcune anomalie; la prima riguardava l'esistenza di n. due dichiarazioni rilasciate dal Comune di [REDACTED]. Nella prima datata 12.6.2003, si attestava che il Sig. [REDACTED] *"in qualità di legale rappresentante, esercita lavori edili in forma artigianale... ed opera manualmente e professionalmente nell'azienda... E che lavora esclusivamente e prevalentemente su commissione privata"*, al punto 3, accanto alle generalità ed in parentesi, vi è la parola "rappresentante", iscrizione a far data dal 21.01.2003, in calce, annotato a penna con timbro e sigla illeggibile, datato 3.11.2008, vi è la dicitura "non prestatore d'opera". La seconda nota prot. N. 18578 del Comune di [REDACTED] del 3.11.2008, indirizzata alla C.P.A. di Foggia, precisa che il Sig. [REDACTED] è Rappresentante e non prestatore d'opera. Per non incorrere in equivoci, l'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, ha chiesto al Medesimo Comune, in data 21.5.2009, prot. n. 5547, quale delle due attestazioni questa Commissione dovesse tenere in considerazione;
- Con nota n. 8356 del 22.5.2009, il Comune di [REDACTED] conferma che il Sig. [REDACTED] è solo Rappresentante e non Prestatore d'Opera della [REDACTED];

Ritenuto che:

- All'atto della domanda di iscrizione della soc. [REDACTED] di produzione e lavoro [REDACTED] all'Albo delle Imprese Artigiane (21.1.2003), la compagine sociale constava di n. tre soci e precisamente: " [REDACTED], n. a [REDACTED] il [REDACTED], [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED];





- Il Sig. [REDACTED], risultava solo rappresentante e non socio prestatore d'opera della [REDACTED], così come attestato dalla successiva certificazione del Comune di [REDACTED] n. 18578 del 3.11.2008 indirizzata alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, confermata dalla comunicazione del medesimo Comune prot. n. 8356 del 22.5.2009, in risposta alla richiesta di Informativa di questo Ufficio prot. N. 5547 del 21.5.2009;
- dal Libro matricola della suddetta Soc. [REDACTED] risulta che il Sig. [REDACTED] dal 21.1.2003 al 30.4.2008, era riportato nella categoria di specializzazione con la dizione "attività di Presidente";
- Il Comune di [REDACTED], con propria comunicazione in atti, conferma l'attività di rappresentante non prestatore d'opera del Sig. [REDACTED], in seno alla [REDACTED] medesima;
- poiché l'art. 2 della L. 443/85, definisce la figura di imprenditore artigiano come "colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo" e nel caso di specie il sig. [REDACTED] non svolgeva personalmente e manualmente l'attività artigiana, così come confermata alla certificazione comunale di cui sopra, vengono meno ab origine i requisiti di iscrivibilità della Soc. Coop. di produzione e lavoro [REDACTED] all'Albo delle Imprese Artigiane per il venir meno dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge in parola, così come rilevato anche dalla C.P.A. di Foggia in sede di decisione;

Considerato inoltre che:

- il ricorso proposto dal Sig. [REDACTED] è formalmente irrituale per mancanza del bollo previsto dall'art. 19, comma 2 della L.R. n. 6/2005;

P.Q.M.

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dal Sig. [REDACTED], nato ad [REDACTED] il 27.11.1945 e residente in [REDACTED] alla [REDACTED], n. [REDACTED];
- di invitare la CPA di Foggia ad attivare le procedure di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2005 ai fini della cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane della Cooperativa medesima;
- Di inviare il presente provvedimento all'Ufficio delle Entrate competente per territorio ai fini dell'assolvimento dell'obbligo del bollo.

Al sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastroilli)



Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)

